

Corte d'Appello di Salerno, Sezione Civile – Sentenza n. 267 del 28.03.2025

Estensore: *Bruno*

CONNESSIONE DI CAUSE – RIUNIONE DEI GIUDIZI – POTERE DISCREZIONALE – NATURA ORDINATORIA – INSINDACABILITÀ – CLAUSOLA DI COMPETENZA TERRITORIALE – VALIDITÀ – ART. 274 C.P.C. – ART. 279 C.P.C. – ART. 28 C.P.C.

In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione o di separazione dei giudizi, fondato su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, risultando insuscettibile di impugnazione e non sindacabile in sede di legittimità (artt. 274 e 279 c.p.c.; Cass. civ., nn. 24496/2014, 35134/2021, 28539/2022).

Ne consegue che la mancata riunione di procedimenti connessi non determina nullità della sentenza né incide sulla competenza territoriale, la quale resta regolata dalle clausole contrattuali validamente pattuite tra le parti, anche in presenza di rapporti giuridici distinti ma collegati (Cass. civ., n. 24728/2018).